Ministero della Giustizia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di LANUSI
ENTRATA - 25/07/2018 12:30:02 - 0000949

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale delle risorse materiali, e delle tecnologie
Ufficio Quarto

m_dg.DOG.25/07/2018.0162581.U

Alla Procura generale della Repubblica
presso la Corte d'appello di

CAGLIARI

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di

LANUSEI

Oggetto: *Acquisto dei servizi di Vigilanza privata armata presso gli Uffici giudiziari di LANUSEI.* ***Trasmissione autorizzazione alla spesa e a contrarre per il periodo 1°gennaio 2019 - 31 dicembre 2020.***

Si inoltra, in allegato, il provvedimento indicato in oggetto.

Con l'occasione, si ricorda di acquisire il "**C.I.G.**" ordinario, ai sensi della L. n.ro 136/2010, del D.L. n.ro 187/2010 convertito con L. n.ro 217/210 e della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP (ora, ANAC), nonché di prevedere l'adozione di una clausola espressa che, per effetto del d.lvo 9.11.2012, n 192, determini il pagamento dei corrispettivi pattuiti tra le parti **in sessanta giorni** dalla ricezione della fattura.

Si ricorda, altresì, di osservare la disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario e, in particolare, l'obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria (artt. 93 e 103 d.lvo del 2016, n 50), facendo presente che un eventuale esonero della cauzione è subordinato al solo miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto anche dell'1%), ai sensi dell'art. 54 co. 8 r.d. del 1924, n 1924, così come indicato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora, A.N.A.C.) nel parere del 5.12.2012.

Si rappresenta che **tutta la corrispondenza relativa alla procedura in oggetto dovrà avvenire esclusivamente per il tramite di codesta Procura generale della Repubblica.**

Roma, 24 luglio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio MUNGO

m_dg.DOG.25/07/2018.0007103.ID

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie

Il Direttore Generale

VISTO il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, commi 526 e 527 in base al quale il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° settembre 2015, subentra nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni per la gestione delle spese obbligatorie di funzionamento, fatta salva ogni facoltà di successivo recesso;

CONSIDERATO che la Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Ministero della giustizia - oggi denominata, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Organizzazione del Ministero della giustizia, Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie - è l'articolazione competente ad attuare i subentri menzionati nel disposto normativo sopraindicato;

VISTO il d.p.c.m. 15.06.2015 n. 84, pubblicato in G.U. - serie generale - del 29.06.2015, con il quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

VISTO l'art. 16, comma 4, del citato d.p.c.m. nella parte in cui prescrive che, fino alla data di entrata in vigore di uno o più decreti del Ministero della giustizia volti a stabilire la data di entrata in funzione delle Direzioni generali regionali di cui al d.lgs. 25.07.2006, n. 240, le funzioni attribuite alle predette Direzioni regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali;

LETTI il d.p.r. 18.08.2015, n. 133 e la Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, che individuano nel Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello il soggetto competente nell'adozione i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria;

RILEVATO che risulta di prossima scadenza il contratto in essere per il servizio di vigilanza armata, il cui termine finale è fissato al 31.12.2018;

CONSIDERATO che i servizi di vigilanza delle strutture giudiziarie sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica previsti per gli uffici giudiziari e all'ordinato svolgimento della relativa attività giudiziaria;

RISCONTRATO che a seguito della rilevazione del fabbisogno concernente il servizio in parola, di cui alla nota circolare prot. **n. 2020556.U** del **6.11.2017**, il Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di **Cagliari** ha comunicato il fabbisogno relativo ai servizi di Vigilanza armata di cui alla *Classe funzionale "A"* del decreto del Ministero dell'Interno datato 1° dicembre 2010, n. 269 recante la "*Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*", presso gli uffici giudiziari di **Lanusei,** sostanzialmente riconducibili all'attività di **piantonamento fisso e vigilanza ispettiva;**

CONSIDERATO che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., tra cui le convenzioni-quadro, ove esistenti;

RILEVATO che la procedura di gara finalizzata alla stipula della Convenzione Consip relativa ai "*Servizi integrati di vigilanza privata presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni*", bandita dalla stessa Centrale di committenza in data 15 ottobre 2015, è stata definitivamente ritirata a seguito di annullamento della procedura di gara declarata con Sentenza irrevocabile del Consiglio di Stato - Sez. V del 6 marzo 2017, n. 1038, ritiro comunicato dalla Consip S.p.A. mediante avviso pubblicato in G.U. 5ª *Serie Speciale – Contratti Pubblici* n. 49 del 28.04.2017;

VISTA la pubblicazione sul sito *www.acquistinretepa.it*, avvenuta in data 28.06.2018, del nuovo Bando di gara delegato alla Consip S.p.A., nella qualità di *Centrale di committenza* per le Amministrazione dello Stato, mediante ricorso a procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 d.lgs 50/2016, per l'affidamento di servizi di vigilanza armata per il Ministero della giustizia;

TENUTO CONTO che la predetta attività di gara risulta ancora nella fase di prequalificazione e che la stessa, ad ogni modo, non prevede l'attivazione di Lotti riguardanti gli Uffici giudiziari di **Lanusei**;

RILEVATO che in data 28 agosto 2017 Consip S.p.A. ha attivato sul sito web il *Bando di abilitazione* per lo strumento d'acquisto del *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione* (Me.PA.), di cui all'art. 36, co. 6, del *Codice dei contratti pubblici*, relativo ai *"Servizi di Vigilanza e accoglienza"*;

CONSIDERATO che gli operatori economici che intendano prestare opera di vigilanza mediante *Guardie particolari giurate* presso proprietà mobiliari o immobiliari devono chiedere, al Prefetto competente del territorio – Provincia - ove insiste la sede principale del soggetto richiedente, il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. e che pertanto, anche al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese, si rende necessario procedere in ambito territoriale provinciale;

RISCONTRATO che, sulla base delle stime effettuate dalla *Centrale di committenza* CONSIP e sulla scorta del fabbisogno comunicato dagli uffici interessati, il valore economico del contratto di affidamento del servizio di vigilanza armata mediante ausilio di *Guardie particolari giurate*, per il **biennio** decorrente **dal 1° gennaio 2019**, è stimato in complessivi **€ 728.139,50** oltre IVA (di cui € 9.200,00 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del Committente ed € 145.628,00 in caso di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, *d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,* per una durata massima di mesi sei);

CONSIDERATO che il servizio in parola rientra tra quelli specifici elencati nell'allegato IX, con particolare riferimento ai servizi contraddistinti dal *CPV* da 79700000-1 a 79721000-4, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in €750.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 35, co. 1, lett. *d*) del citato decreto;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un affidamento del servizio di cui trattasi, attivando procedure di evidenza pubblica nel più ampio rispetto dei principi generali in materia di appalti;

RITENUTO che sussistano le condizioni, in considerazione dell'importo stimato al di sotto della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. *d*), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per procedere all'affidamento dei predetti servizi - per il periodo compreso **dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020** - attraverso il Me.PA., purché vi siano operatori economici registrati sul sistema abilitati ad operare per l'ambito territoriale ove insistono le sedi di cui trattasi;

VISTO il d.lgs. *18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.*, recante *"Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO l'art. *35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*;

VISTO l'art. *36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*;

VISTO l'art. *95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*;

VISTI il r.d. *18 novembre 1923, n. 2440*, recante "*Nuove norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*", nel testo modificato dalla l. *31 dicembre 2009, n. 196* e dalla l. *7 aprile 2011, n. 39* e il r.d. *23 maggio 1924, n. 827*, recante il "*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*" e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare la procedura d'acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), d.lgs. *18 aprile 2016*, n. 50 e *s.m.i.*, per l'affidamento del servizio di *Vigilanza armata* mediante *Guardie particolari giurate*, per il periodo **dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020**, con un operatore economico abilitato alla somministrazione del servizio in parola presso gli Uffici giudiziari di **Lanusei**;
2) che la spesa stimata riguardante il predetto periodo negoziale non è superiore a **€573.312,00** (cinquecentosettantatremilatrecentododici/00) oltre IVA, oltre €9.200,00 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del Committente, non soggetti a ribasso;
3) di autorizzare il Sig. **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei** sia alla stipulazione del relativo contratto d'acquisto (fermo restando le attribuzioni del Funzionario Delegato), sia alla nomina del *Responsabile del procedimento* che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del *Codice dei contratti pubblici* e provvederà, in particolare, ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e successive modifiche di cui al d.l. n. 187 del 2010, convertito con l. n. 217 del 2010.;

- Ai fini delle attività di fatturazione elettronica andrà confermato il codice IPA specifico dell'ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procederà, all'atto della ricezione della fattura da parte del fornitore, ai necessari controlli e al successivo invio al competente *Funzionario Delegato* che effettuerà il pagamento;
- Il *Funzionario Delegato* competente, nella persona del **Procuratore generale della Repubblica di Cagliari** provvederà ad effettuare i necessari pagamenti dei corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della competente Conferenza Permanente - ovvero per il tramite dei dirigenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 - mediante i fondi che verranno messi a disposizione in favore dell'Ufficio delegato sul capitolo di competenza 1550 - Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, sulla base del fabbisogno prospettato e con successivo obbligo di rendiconto.

Roma, 24 luglio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio MUNGO

Richiesta di offerta n°2119083 - ...

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv/?pagina=iniziativaIns_stepMain&subm=t=executeStep&step=6&id=2119083&tipoVis=fornitori&backPage=get:2561121140&hmac=e2b9b451e3556633767...

consip | MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze | PREFERITI | I MIEI LINK | CARRELLO | MESSAGGI | BM CRUSCOTTO | ITA

acquistinretepa

Programma | Catalogo | Iniziative | Bandi | Supporto | cerca nel portale ...

Richiesta di offerta n°2119083 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO | DETTAGLIO LOTTI | DOCUMENTAZIONE DI GARA | RICHIESTE AI PARTECIPANTI | SCHEDE TECNICHE | FORNITORI INVITATI

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

	Ragione sociale	Partita Iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ALARM SYSTEM	01100020922	01100020922	CAGLIARI(CA)	SARDEGNA	Scelto
2	COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE	00188640916	00188640916	NUORO(NU)	SARDEGNA	Scelto
3	COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI	00310180351	00310180351	REGGIO NELL'EMILIA(RE)	EMILIA ROMAGNA	Scelto
4	GRUPPO SECUR S.P.A.	10729511005	10729511005	ROMA(RM)	LAZIO	Scelto
5	ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC. COOP. A R. L.	01233010907	01233010907	SASSARI(SS)	SARDEGNA	Scelto
6	LA NUOVA VEDETTA SRL	01179860919	01179860919	TORTOLI'(OG)	SARDEGNA	Scelto
7	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.	00780120135	00780120135	COMO(CO)	LOMBARDIA	Scelto

INDIETRO | PUBBLICA

RDO_2119083Lettera_invito.rtf

Link Veloci
Vetrina Iniziative
Vetrina Bandi

Supporto
Come Iniziare
Guide Operative

Seguici su
YouTube
Twitter

Contatti
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00
PA Numero verde ...

14:09
09/11/2018

PROCURA DELLA REPUBBLICA
LANUSEI

C.I.G. 7651874E2B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI LANUSEI

R.D.O. sul Me.Pa.

Conforme alla Determinazioni ANAC n. 9 del 22 luglio 2015 - Aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"- e n. 10 del 23 maggio 2018 - Linee guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata.

Capo I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata fissa e mobile, riconducibile all'allegato D, Sez. III par. 3.1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269/2010, da eseguirsi presso le sedi e con le modalità descritte nel presente capitolato e negli altri atti di gara, mediante ausilio di Guardie Particolari Giurate (GPG), a partire dalle ore 0 del 1° gennaio 2019 (mezzanotte del 31 dicembre 2018) e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2020.
L'appalto è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che autorizza l'esercizio dell'attività nella provincia di Nuoro e il servizio deve essere svolto da personale in possesso della qualità di "Guardia Particolare Giurata"
L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai fini di quanto previsto dall'art 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della necessità di una regia unitaria della prestazione, al fine di garantire nel contempo la sicurezza del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Amministrazione giudiziaria rappresentata dagli Uffici giudiziari di Lanusei.

Art. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Lanusei
Via Marconi n. 106
Tel. 0782-473466
prot.procura.lanusei@giustiziacert.it
RUP: Tuveri Anna Maria, tel. 0782-473466, mail maria.tuveri@giustizia.it.

Art. 3 -MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le specifiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono indicate di seguito, con riferimento al "piantonamento fisso" negli orari indicati:

Dal lunedì al Venerdì			
GPG 1 (1° guardia giurata)	00:01	24:00	24
GPG 2 supporto (2° guardia giurata)	09:00	14:00	5
GPG 2 (2° guardia giurata) - chiusure, bonifiche e controllo del Palazzo "giro perlustrativo" interno ed esterno per verificare la chiusura di tutti gli infissi esterni (2° guardia giurata)	21:00	22:00	1
		Ore	**30**
Sabato, Domenica Festivi e dal 20 luglio al 10 settembre			
GPG 1 (1° guardia giurata)	00:01	24:00	**24**

GPG 2 (2° guardia giurata) Chiusure, bonifiche e controllo del Palazzo "giro perlustrativo" interno ed esterno per verificare la chiusura di tutti gli infissi	21:00	22:00	**1**
		Ore	**25**

Mesi anno 2019	Ore totali
Gennaio	885
Febbraio	800
Marzo	880
Aprile	850
Maggio	885
Giugno	850
Luglio	850
Agosto	775
Settembre	775
Ottobre	890
Novembre	850
Dicembre	875
Totale	10.165
Mesi anno 2020	Ore totali
Gennaio	880
Febbraio	825
Marzo	885
Aprile	855
Maggio	875
Giugno	855
Luglio	845
Agosto	775
Settembre	820
Ottobre	800
Novembre	850
Dicembre	875
Totale	10.140

2019	10165
2020	10140
TOTALE	20305

Il totale complessivo delle ore previste per il periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020, comprensivo di un monte ore massimo di 30 ore per le eventuali esigenze straordinarie, ammonta al tetto massimo di 20335 ore.

Il personale addetto al servizio è tenuto ad assicurare anche le attività indicate di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, tenendo conto delle specifiche indicazioni operative che saranno eventualmente fornite dai Capi degli Uffici interessati.

a) tenuta e custodia delle chiavi di accesso ai locali;
b) apertura delle porte di accesso;
c) presidio degli accessi (persone, cose e automezzi) con un posto di guardia in prossimità dell'accesso della sede (vedi tabella "Monte ore"), mediante il piantonamento dei locali.
d) riconoscimento "a vista" del personale impiegato;
e) regolamentazione del flusso del pubblico, con verifica dei titoli di accesso, e nel rispetto di eventuali disposizioni emanate dagli uffici, fornendo le informazioni di minima agli utenti circa la disposizione logistica della sede e la collocazione dei diversi uffici;
f) consentire l'accesso dei visitatori agli uffici non aperti al pubblico (inclusi fornitori e manutentori) solamente previa autorizzazione telefonica del destinatario della visita;
g) inibire invece l'accesso alle strutture alle persone non autorizzate e/o persone che potrebbero turbare il funzionamento degli uffici o mettere a rischio la sicurezza del personale, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
h) agevolare e supportare l'accesso delle persone con difficoltà di deambulazione;
i) controllare involucri/bagagli/borsoni di visitatori, anche attraverso l'utilizzo del metal detector e/o scanner bagagli in dotazione, al fine di impedire l'introduzione di materiali atti ad offendere;
j) intervenire sugli impianti di allarme di sicurezza eventualmente installati a protezione delle strutture e avvisare il personale incaricato dai vari Uffici Giudiziari, i cui nominativi saranno comunicati alla Ditta aggiudicataria;
k) avvisare il personale di cui al punto j) in caso di accertamento di situazioni anomale/accidentali o di pericolo (es. principi di incendio, fuga gas, perdita acqua, malfunzionamento ascensori, ecc.);
l) recepire eventuali segnalazioni di pericolo (es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale dei vari uffici Giudiziari ed attuare i comportamenti previsti dai piani di emergenza ed evacuazione dei vari Uffici Giudiziari;
m) svolgimento, in caso di necessità, di compiti di addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione; i lavoratori devono essere in possesso degli attestati di formazione ai corsi "Antincendio per aziende a rischio medio" e "Primo soccorso per aziende in gruppo B";
n) avvisare le Forze dell'Ordine, all'occorrenza, per la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
o) impedire, ove possibile, la sosta di veicoli nelle aree antistanti gli ingressi e negli eventuali posteggi esterni sulla viabilità pubblica, riservati in via esclusiva agli utenti specificamente autorizzati dagli Uffici Giudiziari; segnalare comunque agli interessati la presenza di zone riservate alla sosta e richiedere la rimozione forzata dei mezzi, su richiesta degli uffici giudiziari;
p) consentire l'uscita e l'entrata di materiali/beni/merci di proprietà degli Uffici

Giudiziari solo se debitamente autorizzati dal Capo dell'Ufficio competente;

q) chiudere tutti gli accessi agli edifici, alle pertinenze e ai locali sottoposti a vigilanza, oltre alle luci rimaste eventualmente accese, sulla base delle modalità comunicate da ciascun ufficio giudiziario;
r) aggiornare il "Registro giornaliero delle attività";
s) tenere un registro ove devono essere annotati i nominativi del personale delle ditte incaricate delle manutenzioni, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita, con eventuale consegna delle chiavi per l'accesso ai locali tecnici e con avviso del personale di cui al punto j);
t) sorveglianza dell'accesso carraio che deve rimanere generalmente chiuso e aperto solo per l'ingresso di auto di servizio, previamente riconosciute, e delle auto dei magistrati.
u) Controllo dell'afflusso del pubblico, con richiesta dei motivi per cui si accede al Palazzo e diniego all'accesso a chi manifesti di poter entrare per ragioni estranee all'Amministrazione della Giustizia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite specificamente in ordine al divieto di accesso di persone indesiderabili;
v) Fuori dell'orario di servizio del personale degli uffici giudiziari, a richiedere a chi voglia entrare nel Palazzo, l'ufficio o la persona che intende raggiungere e, prima di consentire l'accesso, a contattare telefonicamente l'ufficio o la persona indicata per avere conferma sulla legittimità dell'accesso medesimo;
w) Controllo dell'ingresso di emergenza, dell'area esterna all'edificio e verifica di eventuali accessi lasciati aperti;

Presupposto necessario a uno svolgimento efficace delle suddette attività è l'impiego da parte dell'Operatore economico delle stesse GPG, addette in via continuativa presso la sede di servizio, in modo che - nel tempo - imparino a riconoscere il personale e l'utenza generalizzata che a vario titolo accede alle sedi degli Uffici Giudiziari.
Ulteriori attività, compatibili con il servizio, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere svolte su richiesta scritta degli Uffici Giudiziari, in relazione alle diverse esigenze.

ATTIVITA' RICHIESTE, RISORSE UMANE E ORARI DI SERVIZIO

1. L'Istituto di Vigilanza (appaltatore) dovrà essere dotato di una Centrale Operativa che dovrà essere attiva ogni giorno dell'anno, 24 ore su 24.

2. L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di vigilanza armata con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo incaricato, il cui nominativo dovrà essere comunicato agli uffici giudiziari interessati.

3. E' fatto obbligo all'Istituto di Vigilanza di comunicare tempestivamente alla Segreteria della Procura della Repubblica e comunque, entro le successive 24 ore, qualsiasi anomalia che si dovesse verificare nell'espletamento del servizio (furti, danneggiamenti, intrusioni, guasti, ai sistemi ed apparati di sicurezza, etc); le comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto, tramite mail ovvero nota consegnata *brevi manu.*

4. L'impresa aggiudicatrice del servizio è obbligata a fornire le prestazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione Giudiziaria anche oltre l'orario di servizio giornaliero previsto; le suindicate prestazioni saranno liquidate al prezzo orario offerto dall'Aggiudicatario quale tariffa/uomo. Non è prevista alcuna maggiorazione delle tariffe orarie per il lavoro straordinario prestato oltre l'orario di servizio, ovvero per le prestazioni richieste in orario notturno e/o festivo.

   Le prestazioni straordinarie devono essere richieste normalmente con un anticipo di almeno due ore.

   Le disposizioni relative alla modalità di espletamento del servizio contenute nel presente Capitolato possono essere modificate esclusivamente su richiesta del Procuratore della Repubblica che, in caso di necessità e/o urgenza potrà anticiparla anche verbalmente, tramite il Responsabile della Sicurezza.

   Al fine di controllare l'effettivo orario svolto dalle GPG, dovrà essere tenuto il già citato "Registro giornaliero delle attività".

5. Il personale dell'impresa aggiudicatrice è tenuto ad osservare le disposizioni – per quanto compatibile con l'attività svolta – previste dal decreto 23 febbraio 2018 – "Codice di comportamento dei dipendenti del ministero della Giustizia", come disposto dall'art. 2 del decreto medesimo.
6. Il servizio dovrà essere assicurato presso la sede individuata nel presente capitolato, esclusivamente da Guardie Particolari Giurate dell'Istituto di Vigilanza, che dovranno essere in uniforme, armate, munite di regolare porto d'armi, di apposita tessera di identificazione attestante la qualifica con fotografia e dovranno svolgere i loro compiti rigorosamente in conformità alle disposizioni degli atti di gara e del presente capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta.
7. Il servizio dovrà essere espletato tramite impiego di personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni, di provata onestà e moralità, e che dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione.
8. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale che il caso richiede. L'Appaltatore dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo, per tutti i dipendenti, di osservare in modo scrupoloso il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa. Le G.P.G., durante il servizio, non potranno allontanarsi dall'edificio e/o dalla postazione loro assegnata.
9. Inoltre l'Operatore economico dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:
   a. provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
   b. rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
   c. si adegui tassativamente alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione ed al rispetto delle norme di cui all'art. 20 del D.lsg n. 81/2008;
   d. comunichi immediatamente al Responsabile della Sicurezza qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali), anomalia, ovvero criticità che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

10. Specifiche disposizioni operative sul servizio potranno essere impartite dal Procuratore della Repubblica.
11. In qualsiasi momento, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Tribunale potrà effettuare verifiche sull'espletamento del servizio e richiedere dati e/o informazioni inerenti al servizio medesimo.
12. L'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, si impegna a trasmettere alla Procura della repubblica di Lanusei l'elenco di tutti i dipendenti che saranno destinati al servizio, con copia del relativo documento di identità. Si impegna anche a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, sostituzioni o integrazioni rispetto al predetto elenco.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, previa sottoscrizione del "Verbale di consegna del servizio", redatto in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore (cd. proroga ex art. 106, comma 11). In tal caso, il Contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per gli Uffici Giudiziari.

L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione direttore dell'esecuzione, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11.

Art. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta è fissato in **€.** 458.094,23 oltre a IVA.
2. L'importo effettivo sarà quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario formulata come previsto all'art. 7.
3. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.
4. L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa e del successivo art. 22.

calcolo effettuato dall'ufficio per stabilire la base d'asta

	Descrizione monte ore	Importo in euro

A1	Costo del personale vigilanza fissa (€/h. 18,63 x 14.457 ore totali servizio diurno + €/h. 19,55 x 5.848,00 ore totali servizio notturno in 24 mesi dal 1/01/2019 al 31/12/2020)	383.662,31
A2	Previsione di ore in esubero per eventi eccezionali (es. elezioni ecc.-(€/h. 18,63 x 30)	€ 558,90
A3	Totale Al +A2	384.221,21
B	Costo servizi vari (gestione collegamenti; interventi su allarme, gestione chiavi) per 24 mesi	1.380,00
C	Totale parziale (A3 + B)	385.601,21
D	Spese generali (10% di C)	38.560,12
E	Totale parziale (C+D)	424.161,33
F	Utile (8% di E) Utile che si riserva la ditta (costo orario + piccolo aggio che consente alla ditta di rinunciarci oppure no)	33.932,90
G	Totale parziale (E+F) - Importo soggetto a ribasso con valutazione dell'eventuale offerta anormalmente bassa (art. 97 D.Lgs. 50/16)	458.094,23
H	Oneri per la sicurezza (DUVRI) *non soggetti a ribasso*	0,00
I	Importo a base d'asta (G+H)	458.094,23
L	Iva 22%	100.780,73
M	Totale generale (l+L) con Iva	558.874.96

Si precisa che, considerata la specificità del servizio reso, gli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati valutati dal DUVRI redatto in data 04/8/2017, per un importo pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga fino ad un massimo di 6 mesi (€ 114.523,55 Iva esclusa) ammonta a € 572.617,78 Iva esclusa, quindi al di sotto della soglia comunitaria prevista per la tipologia del servizio (€ 750.000,00 ex art. 35 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/16)

Il costo del personale di € 383.662,31 Iva esclusa è stato stimato sulla base del monte ore totale previsto e del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004 (con riferimento al IV livello di un tecnico-operativo diurno e al mese di marzo 2016: €/h. 18,63 + Iva e notturno €/h. 19,55 + Iva).

Il costo del servizio di "servizi vari" di € 1.380,00 Iva esclusa è stato stimato sulla base di un canone mensile del servizio di custodia/gestione delle chiavi (€ 17,50/mese). Il costo del servizio di pronto intervento su chiamata è stato stimato sulla base di un diritto di chiamata spettante per ciascun intervento (€ 40,00+Iva) moltiplicato per il numero stimato di interventi da effettuare in 24 mesi (ipotizzato n. 24).

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.

Capo II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura, imprese singole o temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, purché in possesso:

- della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- della licenza di cui all'art. 134 TULPS che consenta di operare sul territorio della provincia di Nuoro;
- La Ditta aggiudicataria deve essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività. L'Istituto di Vigilanza Privata deve essere in possesso, entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, del prescritto Certificato di qualità e funzionalità richiesti dalla normativa di settore per il conseguimento e mantenimento della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., certificato rilasciato dagli organismi di qualificazione e certificazione disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno del 4.06.2014, n. 115 (cfr. Circolare Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2 del 6.07.2017). La predetta certificazione deve essere in possesso dell'I.V.G. non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione prefettizia di cui al citato art. 134.

- La Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato "Registro giornaliero delle attività", elettronico o cartaceo, utilizzato per l'annotazione dell'esito delle attività espletate (es. orario di preso servizio, nominativo GPG, orario di fine servizio, annotazione di eventi giornalieri specifici ed esito degli stessi, interventi in caso d'allarme, ecc.).

- di adeguata capacità economica e finanziaria.

  Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria le imprese che:

  a) abbiano realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre anni pari o superiore a due volte l'importo a base d'asta;
  b) abbiano effettuato nell'ultimo triennio servizi identici a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo medio annuo non inferiore a €. 347.139,00
  c) producano in sede di gara idonee dichiarazioni bancarie;
  d) siano in possesso della certificazione ISO 9001/2008;

  In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti a) e b) del comma precedente devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre per i requisiti di cui ai punti c) e d) è necessario il possesso in capo a tutti i concorrenti raggruppati.

2. Ai fini della partecipazione alla gara la ditta dovrà inoltre obbligatoriamente aver preso visione dei locali in cui si svolgerà il servizio, con le modalità previste all'art. 8. La certificazione del

sopralluogo dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere allegata alla domanda di partecipazione.

Art. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La scelta sarà effettuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 10 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 2/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione	**Punteggio massimo**
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica; PE = somma dei punti attributi all'offerta economica.

Il punteggio dell'offerta tecnica viene attribuito dalla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e del Comunicato ANAC del 22.3.2017,sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

- Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.
- Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una scala numerica.
- Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

N°	Criteri di aggiudicazione	Modalità di attribuzione del punteggio	Punti D max	Punti Q max	Punti T max
1	Struttura organizzativa che si intende impiegare per un servizio efficiente ed efficace	Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa proposta in termini di risorse impiegate nell'esecuzione del servizio (ruolo e funzioni, automezzi, ulteriore dotazione/equipaggiamento delle G.P.G. rispetto a quanto previsto nel capitolato, come ad esempio la	8		

		dotazione di metal detector palmari etc.), modalità di coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e l'Amministrazione contraente; dotazione vestiario e cicli di ricambio, e adozione di un regolamento interno per lo svolgimento del servizio.			
2	Esperienza nel ruolo del personale impiegato nel servizio	Il punteggio verrà attribuito valutando le esperienze (in ambito pubblico e/o privato) maturate dal personale impiegato nel servizio. L'esperienza dovrà essere dimostrata attraverso la compilazione di una tabella, per ogni lotto di partecipazione, riportante il numero di G.P.G. e gli anni di anzianità di servizio, come di seguito riportato. Il concorrente potrà altresì riportare ulteriori informazioni fuori tabella. n. G.P.G | n. anni di esperienza | Livello contrattuale | Eventuali informazioni aggiuntive	8		
3	Formazione base posseduta dal personale impiegato nell'appalto	Il punteggio verrà attribuito valutando, la formazione di base richiesta, in termini di numero e tipologia di corsi di formazione, in particolare, il possesso di attestati di formazione del personale nell'ultimo triennio, in materia di vigilanza armata, sicurezza, pronto soccorso, antincendio: -se metà dei dipendenti hanno svolto almeno due corsi di formazione, 3 punti; -se metà dei dipendenti hanno svolto almeno tre corsi di formazione, 4 punti; -se tutti i dipendenti hanno svolto almeno due corsi di formazione, 8 punti; -al di sotto della previsione minima, 0 punti.		8	
4	Caratteristiche/profilo del Referente del servizio	Saranno valutate la formazione, l'esperienza e le competenze del Referente dell'appalto (Gestore del servizio), i compiti allo stesso attribuiti e le modalità di coordinamento con il personale addetto al servizio ed il referente dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'esecuzione ottimale del servizio.	5		
5	Verifica dello stato di	Il punteggio verrà attribuito valutando i	5		

	decoro e dei comportamenti tenuti dal personale addetto al servizio	metodi e le frequenze con cui verranno effettuati i controlli volti a verificare lo stato di decoro e il comportamento degli addetti al servizio e le modalità di rendicontazione al Committente.			
6	Collegamento continuativo con la Centrale Operativa	Disponibilità a mettere a disposizione un n. telefonico di centrale operativo, attivo 24 ore su 24, per eventuali chiamate di emergenza, al fine di un pronto intervento in caso di allarme collegato a combinatore telefonico, nel caso si verifichino situazioni particolari (ad es. installazione di ponteggi allarmati, per lavori nella sede giudiziaria) Nessuna disponibilità = zero punti.			8
7	Sistema di gestione delle emergenze	Il punteggio verrà attribuito valutando il Piano, predisposto dall'Offerente, per la gestione delle emergenze e di eventi critici, le modalità e i tempi di intervento e di sostituzione/messa a disposizione di ulteriori risorse (automezzi e personale), gli strumenti messi a disposizione dal concorrente per garantire un reperibilità (call center, centrale operativa, coordinamento tra soggetti interessati, etc.). Saranno valutate altresì le misure adottate per prevenire eventuali situazioni critiche e il Piano per assicurare il servizio essenziale in caso di sciopero	5		
8	Sistema informativo. Monitoraggio e reportistica sui servizi erogati.	Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità del sistema informativo offerto di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione tra Amministrazione Contraente, Fornitore e personale addetto al fine di garantire un servizio efficiente: -redazione reportistica cartacea punti 2, reportistica informatica punti 5; -invio reportistica con cadenza almeno mensile punti 5, ogni due mesi punti 2, con cadenze più ampie punti 0; -possibilità di consultazione diretta, via web, della reportistica: se SI punti 3, se NO punti 0; -verifica armi in dotazione alle GPG ogni 2 mesi punti 2, ad intervalli più lunghi punti 0.		15	
9	Offerta di servizi di	Il punteggio verrà attribuito valutando	5		

	vigilanza innovativi	l'offerta di servizi di vigilanza innovativi, a d esempio con riferimento a procedure di lavoro, strumentazione in dotazione, tecnologie, sistemi informatici per comunicazioni, collegamento tra centrale operativa ed i dipendenti.			
12	Certificazione SA 8000	Il punteggio verrà attribuito al concorrente in possesso di certificazione SA 8000 come di seguito riportato: • Possesso di certificazione SA 8000: 2 punti • Mancato possesso di certificazione SA 8000: 0 punti			3
		Totale	**36**	**23**	**11**

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento agli elementi qualitativi, ai quali viene attribuito un punteggio discrezionale –D), ciascun Commissario valuterà ogni proposta tecnica assegnando, per ciscun criterio qualitativo/discrezionale inserito nella tabella che precede, un valore-espressione del suo giudizio, come da prospetto che segue, compreso tra 0,00 e 1,00, in funzione della rispondenza, ricchezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta:

- Eccellente 1,00
- Ottimo 0,90
- Buono 0,80
- Discreto 0,60
- Mediocre 0,40
- Scarso 0,20
- Inadeguato 0,10
- Non valutabile, in quanto non corrisponde alla richiesta 0,00

Successivamente si procede a determinare la media aritmetica, con due decimali, delle valutazioni dei commissari, per ciascuno dei criteri inseriti nella tabella.

I coefficienti ottenuti vengono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio discrezionale previsto in tabella ed in tal modo, viene assegnato a ciascun criterio un punteggio, espressione delle valutazioni della Commissione.

Assegnati poi i punteggi quantitativi (Q) e Tabellari (T), il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.

B) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Ad ogni offerta economica, la Commissione attribuirà un punteggio compreso tra 0 e 30. Non saranno presi in considerazione decimali oltre la seconda cifra.
Sarà attribuito il punteggio massimo (30 punti) all'offerta (espressa in cifre ed in lettere - in caso di incongruenza farà fede quello in lettere), con il prezzo più basso, al netto di IVA, che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio sulla cifra posta a base d'asta di euro 458.094,23 (IVA esclusa)
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio ridotto in funzione di uno specifico fattore, calcolato secondo la seguente formula:

P= 30 x Pm/Po

dove:
P= Punteggio da attribuire ad una determinata offerta
Pm= Prezzo più basso tra quelli offerti
Po= Prezzo offerto

In caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica.
In caso di parità dei punteggi assegnati, sia all'offerta tecnica che all'offerta economica, si procederà mediante sorteggio. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Si evidenzia che il materiale riguardante l'offerta tecnica, NON dovrà contenere alcuna indicazione diretta o indiretta di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara.
Non saranno oggetto di valutazione economica, e pertanto non verranno ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica, i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo per l'offerta tecnica inferiore a 35.

Art. 8 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

1. Al fine di partecipare alla gara, la ditta dovrà rimettere:

- **Documentazione** attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara di cui al precedente art. 6, da redigere secondo le modalità previste nel bando di gara;

Al fine della presentazione dell'offerta l'Istituto di Vigilanza dovrà prendere visione dei locali in cui deve effettuarsi il servizio, onde poter venire a conoscenza delle caratteristiche degli immobili, alcuni dei quali di prestigio e di valore inestimabile e di tutte le circostanze che possano influire sullo svolgimento del servizio. L'avvenuta effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dal Servizio Gare ed Appalti, che rilascerà apposita dichiarazione da inserire nel plico rimesso dal concorrente.
Al fine dell'effettuazione del sopralluogo, dovrà essere contattata la Segreteria della procura della Repubblica ai seguenti recapiti: 0782-473466 – maria.tuveri@giustizia.it

- **Offerta economica** che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (€.458.094,23) ed il conseguente importo complessivo offerto, inteso come unico prezzo da applicare all'intero appalto per tutto il periodo di durata.
  Ai fini delle verifica dell'eventuale anomalia e dell'applicazione di quanto disposto all'art. 20, ciascun concorrente dovrà altresì indicare in sede di offerta:
  - la composizione del prezzo complessivo offerto, con riferimento specifico al costo complessivo del personale impiegato nel servizio (calcolato sulla base dei livelli di inquadramento dello stesso e del CCNL applicato), ai costi generali, all'utile d'impresa e a quant'altro compone il suddetto prezzo;
  - il prezzo orario riferito al piantonamento fisso nonché la rispettiva composizione, con particolare riferimento, tra l'altro, al costo del personale che verrà impiegato nell'appalto, calcolato sulla base dei minimi salariali per livelli di inquadramento definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più significative sul piano nazionale.

Nella formulazione dell'offerta, sia con riferimento all'importo complessivo che al prezzo orario proposti, il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, dell'inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali e assicurative, nonché dell'obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro e conglobare negli importi offerti l'utile e i costi d'impresa.
Per quanto concerne la disciplina generale del prezzo da applicare si richiamano le indicazioni fissate dalla circolare del Ministero dell'Interno del 29 febbraio 2008 n. 557/PAS/2731/10089.D. punto (8).

Qualora l'offerta risultata aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso, l'Amministrazione applicherà il procedimento di verifica previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche.

Nel caso di offerta presentata da imprese temporaneamente associate (R.T.I.) essa dovrà, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno, in ipotesi di raggruppamenti temporanei da costituire, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti.

Capo III – CONTRATTO D'APPALTO

Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto.

2. Un rappresentante dell'impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio dell'Amministrazione nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.

3. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno all'Amministrazione, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

5. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla quantità delle ore effettivamente lavorate dal personale addetto.

Art. 10 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
   - il presente capitolato;
   - l'offerta economica e l'offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria;
   - il provvedimento di aggiudicazione
   - il DUVRI

Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'aggiudicataria medesima.

2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata

degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.

2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l'Amministrazione ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

3. La garanzia fideiussoria è mantenuta, nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dall'Amministrazione, quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste, per i casi di risoluzione, dal presente Capitolato.

4. Un eventuale esonero della cauzione è subordinato al solo miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto anche dell'1%).

ART. 13 – CLAUSOLA SOCIALE e CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE

1. Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento del personale addetto.

   A tal fine l'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva del settore in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.
2. L'aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.

3. L'aggiudicatario è altresì tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. Il committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dal fornitore: qualora il fornitore non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
   Trascorso tale termine, qualora l'appaltatore non abbia debitamente adempiuto, il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 c.c.), senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire diritti o pretese di sorta, ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione.

Come rilevato dalla Corte costituzionale – pronuncia n. 68 del 3 marzo 2011 – la clausola in questione opera nell'ipotesi di cessazione d'appalto e subentro di nuove imprese appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario.
In linea generale, si precisa che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2013, n. 2533) detta clausola non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione di contrattazione collettiva nazionale, e, pertanto, non sono previsti automatismi assoluti nell'applicazione della clausola in fase esecutiva.
In tale contesto si ritiene che, nei limiti del monte ore previsto per il servizio di presidio fisso tale clausola vada rispettata, utilizzando personale già in servizio, laddove esistente.
Tuttavia l'obbligo di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero dei lavoratori, sia la loro qualifica, siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste.

Art. 14 – CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. Se nel corso di esecuzione della convenzione è richiesto all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e del successivo articolo 20, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo, nei limiti fissati dal dlgs 50/2016.

2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.

3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.

Capo IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 – INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto ha inizio, dalla data del relativo ordine, da impartire, dopo la stipulazione del contratto.

2. Su disposizione del direttore dell'esecuzione, l'avvio all'esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art 12.

3. La consegna del servizio avverrà con le modalità previste dall'art. 302 e seguenti del DPR 207/2010.

Art. 16 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio, oltre ad essere di gradimento dell'Amministrazione, dovrà essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale é destinato. Nel servizio deve essere impegnato un nucleo di persone il più possibile costante ed omogeneo. L'Istituto di vigilanza, per l'adempimento del servizio utilizzerà personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze ed in possesso delle prescritte autorizzazioni, di assoluta fiducia e provata riservatezza, e qualificazione.
2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'istituto dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal servizio degli addetti che, nell'espletamento del medesimo, manifestino imprudenze, imperizie ovvero comportamenti non consoni con un adeguato approccio interpersonale con gli interlocutori interni ed esterni del Palazzo di Giustizia.
4. Gli addetti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'istituto assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possono

venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), **regolamento UE GDPR** e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa. Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

5. Il personale addetto dovrà altresì possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro per attività a rischio medio di incendio con attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 28.11.1996 N. 609.

6. L'istituto comunicherà mensilmente per iscritto i nominativi delle persone impiegate ed il numero di ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto stesso. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione. La ditta dovrà altresì comunicare il personale addetto, gli orari che verranno preventivamente concordati e le specifiche modalità organizzative del servizio esterno di cui all'art.2, nonché le eventuali variazioni del medesimo.

7. Le presenze giornaliere delle unità lavorative che svolgono attività di piantonamento fisso saranno comprovate mediante firma, apposta su di un apposito registro predisposto dall'Amministrazione presso ogni edificio, nel quale dovranno risultare: cognome e nome degli addetti, data, ora di ingresso e ora di uscita e la relativa firma di ciascuno di essi.

8. L'istituto dovrà avere, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un coordinatore del servizio ed una sede operativa nel territorio comunale. La sede operativa e il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e fax, da comunicare al direttore dell'esecuzione prima della data di inizio del servizio.

9. L'istituto, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione, oltre che quanto previsto al comma 6:

   - gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con l'indicazione, per ognuno, della qualifica e dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni; Il mancato invio dell'elenco nei termini comporterà l'applicazione di una penale di **€ 500,00** e, nell'ipotesi in cui l'inadempienza persista, potrà essere motivo di risoluzione del contratto;
   - il nominativo a cui fare riferimento per ogni comunicazione;
   - il piano di formazione del personale indicante:
     1) i metodi di formazione ed addestramento
     2) le ore annue previste per singolo addetto

10. L'Istituto di Vigilanza dovrà inoltre:

   - provvedere, anche in corso di appalto, alla immediata sostituzione di quei lavoratori che

l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento;

- in caso di necessità di sostituzione del personale comunicare tempestivamente i nominativi del sostituto.

11. Al fine di evitare disguidi e incertezze sulla continuità del servizio, l'Istituto dovrà mantenere il più possibile un gruppo stabile di lavoro.
12. L'Istituto di Vigilanza è tenuto a comunicare per iscritto al competente ufficio e agli uffici giudiziari ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L'istituto è obbligato al rispetto della Legge 146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'Istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio viene detratti, sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara, dal corrispettivo dovuto nel mese successivo allo sciopero.
13. Nel caso che l'Istituto sospenda arbitrariamente il servizio, l'Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio in modo che riterrà più opportuno addebitando allo stesso la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione.

Art. 17 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

   a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

   b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute

fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi
- garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
  - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
  - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
  - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
  - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.

4. Nel caso di irregolarità contributive il Committente, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.

5. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

6. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
7. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.

Art. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 165 del DRP 207/2010, richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.

2. L'istituto dovrà, in relazione a tutte le responsabilità assunte, presentare, prima dell'inizio dell'appalto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:
   - l'Istituto quale contraente;
   - l'indicazione esplicita dell'attività assicurata coincidente con l'attività appaltata;
   - la copertura per responsabilità danni;
   - un massimale adeguato al rischio conseguente all'esecuzione dell'appalto.

3. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Art. 19 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 299 del DPR 207/2010 l'Amministrazione verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione del presidente del tribunale, in ordine alla sorveglianza di cui all'art. 2 lett. a).
2. E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che

ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 20 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 21 – SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.

2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (art. 105 dlgs 50/2016), previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 22 – AUMENTI E DIMINUZIONI

1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 311 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.

2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dall'Amministrazione e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 23 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO e PRESIDIO IN CASO DI SCIOPERO

1. L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio per decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione

giudiziaria. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

2. Il servizio reso agli Uffici giudiziari è considerato servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge 146/1990 e pertanto l'Aggiudicatario comunicherà l'organizzazione volta ad assicurare il presidio minimo indispensabile, nel rispetto del diritto di sciopero del personale.

Capo V - PENALITA'

Art. 24 – PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

1. Qualora, senza giustificato motivo, si verifichino da parte della ditta aggiudicataria gravi difformità o ritardi nel corretto espletamento del servizio, l'aggiudicatario sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille del valore contrattuale per ogni giorno o frazione di giorno in cui il servizio è mancato o è stato svolto in difformità da quanto previsto.
2. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta –inviata via pec o tramite raccomandata a/r- della violazione da parte del Referente per l'esecuzione del contratto e qualora non vengano presentate idonee giustificazioni nel termine assegnato, termine che non potrà essere superiore a cinque giorni.
3. L'applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sugli importi dovuti all'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale, che – nel caso - dovrà essere ricostituito entro un termine non superiore a 15 giorni.
4. Il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 10% del valore del contratto, comporterà la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
5. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell'Amministrazione.

Capo VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Art. 25 – CORRISPETTIVO e PAGAMENTI

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, verrà corrisposto all'appaltatore il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione. Tale importo è da intendersi comprensivo degli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione, al "passaggio di consegne" ad eventuale altra impresa subentrante e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme vigenti, in connessione con l'esecuzione del contratto e comprensivo di tutte quelle attività che, anche se non espressamente indicate, sono necessarie alla completa e buona esecuzione della prestazione.

2. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica fiscalmente regolare e corredata dal dettaglio dei servizi svolti e delle ore di servizio prestate nel mese di riferimento, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato dall'aggiudicatario, come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s.m.i..
3. Il pagamento sarà comunque subordinato alla verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della Conferenza Permanente del Tribunale di Lanusei, in misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte e previo accreditamento delle relative somme al funzionario delegato/Procuratore Generale di Cagliari, da parte del Ministero della Giustizia.
4. L'aggiudicatario deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i. in particolare, deve:
   a) Utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, di cui deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice le coordinate (IBAN – Banca o servizio postale – Agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto;
   b) Comunicare al Referente per l'esecuzione del contratto ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge citata, il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli Istituti Bancari o della Società Poste Italiane s.p.a.

Tutta la documentazione riguardante il servizio dovrà riportare il codice C.I.G. **7651874E2B**

Art. 26 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'istituto a mezzo di PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti dell'Amministrazione, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 28 – CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'aggiudicatario verso l'Amministrazione, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso tempestivamente.

Art. 29 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all'Amministrazione.

2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

- Capo VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 30 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Si può procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando l'Amministrazione e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Istituto per causa ad esso non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo

l'ulteriore diritto al risarcimento danni;

d) fallimento dell'Istituto, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
e) ricorso al subappalto; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall'Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, la quale incamera la parte restante della cauzione;
g) revoca dell'autorizzazione Prefettizia, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
h) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
i) mancata e continuativa inottemperanza da parte dell'aggiudicatario a norme imperative di legge o regolamentari; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
j) reiterati inadempimenti alle prestazioni richieste; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
k) perdita di uno dei requisiti soggettivi che hanno giustificato l'affidamento dei servizi; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
l) applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento danni;
m) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale dell'Istituto di vigilanza, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 31 – PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. Previa redazione di dettagliata relazione da parte del Capo dell'Ufficio interessato, la risoluzione del contratto viene disposta con atto del competente Ufficio del Ministero della Giustizia, da comunicare via pec o con lettera raccomandata a/r, alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa via pec o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nella sede legale indicata nel contratto.

Art. 32 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata via pec o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f), g), h), i), j), k), l) dell'articolo 26, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

3. L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene comunicato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere anticipatamente risolto nella eventualità che l'Amministrazione della Giustizia, successivamente alla stipula del contratto medesimo, disponga, durante la vigenza contrattuale, l'affidamento dei medesimi servizi in sede di Convenzione Consip, con relativa riduzione del corrispettivo per la minor durata, sulla base del servizio effettivamente prestato.

- CAPO IV – NORME FINALI

ART. 34 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla esecuzione del contratto che verrà stipulato, il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Lanusei.

ART. 35 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE

Il contratto sarà redatto in forma digitale, con spese a carico dell'aggiudicatario (bollo) e con registrazione in caso d'uso, a carico dell'aggiudicatario.

Lanusei, 08.11.2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Biagio MAZZEO

Il R.U.P.
Anna Maria TUVERI

SIMOG - Ricerca Gara - Elenco G

https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/bandoGara

Accessibilità | FAQ | Comunica con l'Autorità | Mappa del sito | Dove siamo | Privacy |

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità | Servizi | Attività | Comunicazione | Amministrazione Trasparente | Orientamenti | Regolazione contratti

Home › Servizi › Servizi ad Accesso Riservato › Servizio Simog

Logout | Gestione Schede | Elenco CIG Acquisiti | Lista CIG/CUP da integrare | Rubrica Operatori Economici | Rubrica Incaricati | Guida al Servizio

Utente: **Tuveri Anna Maria** Profilo corrente:**RUP** PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LANUSEI - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PROCURA REPUBBLICA LANUSEI

Ricerca Gare

INFORMAZIONI

- SIMOG_GARA_019 - Pubblicazione Bando di Gara della gara numero [7219709] completata

Nuova Ricerca | Inizio elenco | Precedenti | Successivo | Fine elenco | Esporta elenco

Visualizzati 1/1 Elementi

Lo T D r m x i n o l l g a r a

Amministrazione Competente	PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LANUSEI
Stazione Appaltante	SEGRETERIA AMMINISTRATIVA PROCURA REPUBBLICA LANUSEI
Numero Gara	7219709
Oggetto della Gara	vigilanza privata armata
Importo Gara	€ 458.094,230
Data Creazione	10/10/2018
Data perfezionamento bando	09/11/2018
Stato gara	Confermato

Informazioni Lotti

CIG	Oggetto Lotto	Importo €	Data Pubblicazione	Stato Lotto
7651874E2E	vigilanza privata armata	€ 458.094,23	09/11/2018	**PERFEZIONATO**

Dettaglio Gara

12:28
09/11/2018